

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO
E LE MODALITA'
DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A FAVORE DI PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21/12/2015

ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso e le modalità di concessione di contributi economici erogati dal Comune di Busnago in favore di persone fisiche, ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia.

Per "concessione di contributi economici" si intende la corresponsione di somme di denaro a fondo perduto finalizzate a ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito e da difficoltà sociali.

Le norme del regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e nella legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

In applicazione della citata legge regionale n. 3/2008, le prestazioni economiche rientrano tra le competenze attribuite ai Comuni (art. 13, comma 1, lett.c).

La finalità del contributo economico, quale strumento che concorre a contrastare le situazioni di bisogno derivanti da inadeguatezza di risorse economiche, è quella di aiutare le persone a superare la propria situazione di difficoltà nel rispetto della dignità e dell'autonomia personale, mediante un intervento individualizzato.

I contributi economici di cui al presente regolamento vanno ad integrare gli aiuti erogati da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio della sussidiarietà concorrono a supportare le famiglie o i singoli in condizioni di bisogno. Hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.

ART. 2 - DESTINATARI

I destinatari degli interventi previsti nel presente regolamento sono i soggetti destinatari delle prestazioni della rete dei servizi sociali e socio sanitari di cui all'art. 2 della l.n. 328/2000 e dell'art. 6 della l.r 3/2008, residenti nel Comune di Busnago.

ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO

Per poter presentare domanda di contributo economico occorre avere i seguenti requisiti:

- Essere in condizione personale o familiare di bisogno, che viene poi accertata e valutata dal servizio sociale;
- essere in possesso di attestazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013) con un valore inferiore alla soglia indicata nell'Allegato 1;
- che nessun componente il nucleo familiare sia proprietario di immobili oltre alla casa di abitazione, che possano produrre reddito;
- non avere disponibilità di patrimonio mobiliare oltre la soglia indicata nell'Allegato 1, negli ultimi tre mesi;
- essere residenti nel Comune di Busnago da almeno dodici mesi, salvo il caso di situazioni di eccezionale gravità, valutate dal servizio sociale comunale.

ART. 4 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO ECONOMICO

I contributi economici possono essere distinti in:

- a) contributo ordinario
- b) contributo straordinario

- a) Il **contributo ordinario** è una misura di sostegno economico destinata al cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al sostentamento proprio e / o dei familiari ed è finalizzato al contrasto della povertà.

Il contributo ordinario può essere erogato o in un'unica soluzione o in rate fino ad un periodo massimo di sei mesi nell'anno.

Il valore massimo del contributo erogabile è pari per l'anno 2016 al valore indicato nell'Allegato 1.

Il contributo può essere incrementato nell'anno nei casi di grave bisogno e di effettiva adesione al progetto concordato per un importo massimo pari al valore indicato nell'allegato 1.

- b) Il **contributo straordinario** è una misura di sostegno economico erogata quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, dovute ad eventi quali, ad esempio, la perdita dell'alloggio o il venir meno di un congiunto per morte.

In situazioni in cui il bisogno è di carattere temporaneo e risolvibile con il verificarsi di una prevedibile situazione di riassetto economico del nucleo familiare (es. vendita di un immobile ereditato, assegnazione di assegno di mantenimento dall'ex coniuge) possono essere concessi contributi straordinari con patto di restituzione, totale e parziale.

Tutte le spese per cui si richiede un contributo straordinario devono essere documentate.

Ad utenti in situazioni di emergenza abitativa possono essere erogati contributi finalizzati alla compartecipazione alle spese per la locazione di un nuovo immobile. Il richiedente dovrà produrre idonei preventivi di spesa e ha l'obbligo di comprovare, con ricevute / attestazioni di pagamento, la spesa sostenuta.

Il valore massimo del contributo straordinario è pari per l'anno 2016 al valore indicato nell'Allegato 1.

La materia dei contributi per ricovero di persone anziane o disabili in strutture assistenziali, stante la peculiarità dell'intervento, viene trattata separatamente con specifico regolamento.

ART. 5 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO

Il cittadino può presentare istanza di concessione di contributo economico comunale in qualsiasi momento dell'anno.

Per richiedere un contributo economico l'interessato o suo avente titolo presenta istanza scritta utilizzando l'apposita modulistica, alla quale deve essere allegata l'attestazione ISEE in corso di validità, nonché tutta la documentazione integrativa a corredo della domanda, come specificato sull'istanza stessa.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

L'assenza e/o l'incompletezza della documentazione comportano l'impossibilità di procedere con la successiva fase dell'istruttoria e di conseguenza il diniego alla concessione di un eventuale contributo economico.

Ai fini della valutazione socio economica del nucleo familiare richiedente, l'interessato effettua uno o più colloqui con l'assistente sociale e dà la disponibilità per un'eventuale visita domiciliare.

È compito dell'assistente sociale durante il colloquio:

- informare l'utente sul tipo di prestazioni economiche erogate;
- indirizzare il richiedente verso altri servizi più idonei a rispondere ai bisogni espressi, qualora non sia in possesso dei requisiti minimi per l'erogazione del contributo;
- informare il richiedente il contributo circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e dell'art. 438 del codice civile.

ART. 6 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO

Le istanze di contributo economico vengono esaminate dall'assistente sociale competente, in équipe con l'assistente sociale (ed eventualmente lo Psicologo) del servizio Tutela Minori qualora le istanze siano relative a nuclei familiari in carico a quest'ultimo servizio. L'assistente sociale elabora una proposta di attribuzione dell'importo del contributo economico, in base ai criteri di cui all'art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie comunali disponibili a bilancio. Previa relazione sociale motivata redatta dall'assistente sociale, in cui sono definite le proposte di importi, tempi e finalità del contributo economico, il Responsabile di Servizio redige atto di determinazione per l'erogazione del contributo, il quale verrà adottato successivamente a formale comunicazione alla Giunta Comunale.

L'istruttoria deve completarsi nel termine di 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di contributo economico. Al richiedente viene comunicato per iscritto l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

Di norma il contributo è erogato al diretto beneficiario. In presenza di progetti individuali definiti in collaborazione con altri Enti (terzo settore, associazioni di volontariato...) il contributo a favore dell'utente può essere erogato direttamente all'Associazione / Ente referente del progetto per la sua realizzazione.

Qualora il beneficiario risulti moroso nel pagamento di servizi comunali (ad esempio il servizio di refezione scolastica o del trasporto scolastico) o risulti moroso nella corresponsione di canoni di affitto e spese condominiali derivanti dall'utilizzo di alloggio comunale, potrà essere operata, previa valutazione del servizio sociale, un'erogazione diretta nelle casse comunali, senza materiale passaggio di denaro al richiedente.

L'erogazione del contributo economico è subordinata alla presenza dei requisiti di accesso (vedi art. 3), nonché alla disponibilità delle risorse finanziarie, definite annualmente nel Bilancio Comunale.

ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La valutazione delle domande, per definire l'attribuzione e l'entità del contributo, si basa sui seguenti criteri:

- a) Valore ISEE del nucleo familiare
- b) Stato occupazionale (perdita del lavoro, riduzione ore lavorative, cassa integrazione, mobilità ecc.)
- c) Valutazione delle cause dell'eventuale perdita del lavoro negli ultimi due anni
- d) Carichi familiari
- e) Disagio abitativo
- f) Fragilità della rete familiare
- g) Fragilità della rete sociale
- h) Livelli di spesa familiare
- i) Caratteristiche personali e cause sociali che limitano l'autonomia
- j) Eventuali casi eccezionali di urgenza sociale
- k) Livello di adesione al progetto di intervento sociale

ART. 8 – REVISIONE PARAMETRI ECONOMICI

I valori di soglia per l'accesso e per la quantificazione del contributo, di cui rispettivamente all'art. 3 e 4, possono essere modificati con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 9 – RISERVATEZZA SUI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I provvedimenti di erogazione dei contributi devono indicare il soggetto destinatario solo con le iniziali, esplicitando il nominativo con atto interno da trasmettere all'Ufficio finanziario, al fine di garantire la riservatezza dell'atto ai sensi della Legge 241/90 e la tutela dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

ART. 10 – DEROGHE

Eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano essere valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, potranno essere esaminati da parte della Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale e comunque solo dopo che sia stata presentata la documentazione richiesta per l'istruttoria, al fine di dare mandato al Servizio Sociale per l'erogazione del contributo.

La modulistica necessaria per l'applicazione del presente Regolamento è predisposta dall'Ufficio competente.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E LE MODALITA'
DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A FAVORE DI PERSONE FISICHE**

Allegato 1

Premessa

Il presente documento "Allegato 1" costituisce parte integrante del "Regolamento comunale per l'accesso e le modalità di concessione di contributi economici a favore di persone fisiche" specificando le soglie di accesso e i valori economici che disciplinano l'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale. I dati fanno riferimento all'anno 2016 e hanno validità dalla data di approvazione. Per gli anni successivi, l'eventuale aggiornamento del presente Allegato viene demandato alla Giunta Comunale.

Con riferimento agli **articoli del Regolamento**, si stabilisce quanto segue.

ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO

Per poter presentare domanda di contributo economico occorre avere i seguenti requisiti:

- Essere in condizione personale o familiare di bisogno, che viene poi accertata e valutata dal servizio sociale;
- essere in possesso di attestazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013) con un valore inferiore a **€ 10.000**;
- che nessun componente il nucleo familiare sia proprietario di immobili oltre alla casa di abitazione, che possano produrre reddito;
- non avere disponibilità di patrimonio mobiliare oltre la soglia di **€ 5.000** negli ultimi tre mesi;
- essere residenti nel Comune di Busnago da almeno dodici mesi, salvo il caso di situazioni di eccezionale gravità, valutate dal servizio sociale comunale.

ART. 4 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO ECONOMICO

I contributi economici possono essere distinti in:

- a) contributo ordinario
- b) contributo straordinario

- a) Il **contributo ordinario** è una misura di sostegno economico destinata al cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al sostentamento proprio e / o dei familiari ed è finalizzato al contrasto della povertà.

Il contributo ordinario può essere erogato o in un'unica soluzione o in rate fino ad un periodo massimo di sei mesi nell'anno.

Il valore massimo del contributo erogabile è pari per l'anno 2016 a **€ 1.000,00**.

Il contributo può essere incrementato nell'anno nei casi di grave bisogno e di effettiva adesione al progetto concordato per un importo massimo di ulteriori **€ 500,00**.

- b) Il **contributo straordinario** è una misura di sostegno economico erogata quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, dovute ad eventi quali, ad esempio, la perdita dell'alloggio o il venir meno di un congiunto per morte.

Nel caso di contributi con patto di restituzione, l'importo e la scadenza delle rate verranno definiti nell'accordo sottoscritto tra l'utente e il Responsabile di Servizio.

Tutte le spese per cui si richiede un contributo straordinario devono essere documentate.

Ad utenti in situazioni di emergenza abitativa possono essere erogati contributi finalizzati alla compartecipazione alle spese per la locazione di un nuovo immobile. Il richiedente dovrà produrre idonei preventivi di spesa e ha l'obbligo di comprovare, con ricevute / attestazioni di pagamento, la spesa sostenuta.

Il valore massimo del contributo straordinario è pari per l'anno 2016 a **€ 2.000**.

La materia dei contributi per ricovero di persone anziane o disabili in strutture assistenziali, stante la peculiarità dell'intervento, viene trattata separatamente con specifico regolamento.

Al Regolamento Comunale per l'accesso e le modalità di concessione di contributi economici a favore di persone fisiche.**A****ISEE**

Indicare valore ISEE

B**STATO OCCUPAZIONALE****Incapacità lavorativa certificata o motivata**

Soggetti che, per condizione sanitaria definitiva o temporanea, non sono in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. Questa viene avvalorata:

- da certificazione di totale inabilità lavorativa, decisa dalla competente Commissione Medica Integrata ex L.68/99
- dalla valutazione del Servizio Sociale sulla base di documentazione sanitaria e dell'anamnesi psico-sociale, spesso connessa con il fenomeno della marginalità sociale;
- dalla compromissione derivante da eventi traumatici improvvisi (incidenti, malattie invalidanti,...) in attesa di esito dell'accertamento medico collegiale.

C**CAUSE PERDITA LAVORO ULTIMI DUE ANNI**

Indicare le cause. Il punteggio viene attribuito solo in caso di cause indipendenti dalla volontà del soggetto.

D**LIVELLI DI SPESA FAMILIARE**

Tesi a valutare anche eventuali entrate non dichiarate ai fini ISEE

E**CARICHI FAMILIARI**

Per famiglia monoparentale si intende:

- Un solo genitore che ha riconosciuto il figlio;
- Vedova/o
- Genitori in assenza di rapporti economici e affettivi non conviventi, separati o divorziati.

F**DISAGIO ABITATIVO**

Al fine di valutare approfonditamente la situazione, dovrà essere sempre effettuata una visita domiciliare.

G**RETE FAMILIARE**

Il grado di attivazione della rete familiare viene valutato in relazione alla possibilità di sostenere economicamente l'utente o il nucleo familiare, al fine della prestazione del cosiddetto "obbligo alimentare".

Con rete familiare si fa riferimento ai familiari tenuti agli alimenti previsti dall'art. 433 del codice civile:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- i generi e le nuore;

- il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
- L'obbligo alimentare può essere richiesto esclusivamente dal soggetto interessato.

H

RETE SOCIALE

Con rete sociale si intende l'insieme degli attori sociali che forniscono prestazioni di carattere economico all'utente o al nucleo familiare in difficoltà, collaborando al superamento del bisogno economico. Gli interventi prestati da tali soggetti del terzo settore (privato sociale, associazionismo, volontariato organizzato) vengono quantificati e rientrano nel progetto personalizzato del Servizio Sociale. Ai fini del sostegno economico si considerano anche gli aiuti resi da persone vicine all'utente (amici, vicinato, benefattori).

I

CARATTERISTICHE PERSONALI E CAUSE SOCIALI CHE LIMITANO LA POSSIBILITA' DI AUTONOMIA E INTEGRAZIONE

Disgregazione familiare e/o esclusione e marginalità sociale

La disgregazione familiare è la particolare condizione di sofferenza determinata da relazioni familiari gravemente conflittuali e da fratture relazionali tali da comportare separazioni o allontanamenti dal nucleo di appartenenza.

L'esclusione e marginalità sociale rappresentano la grave condizione esistenziale della persona che perde l'appartenenza al sistema sociale e alla comunità di riferimento per la concomitanza di fattori soggettivi e oggettivi quali ad esempio:

solitudine e isolamento, mancanza di comunicazione interpersonale, deprivazione culturale, patologie psico-fisiche, comportamenti devianti, impossibilità o incapacità di partecipazione sociale e di accesso alle istituzioni e ai benefici del sistema economico-sociale e culturale.

Multiproblematicità

E' la concomitanza di due o più disturbi psicofisici o sociali tali da compromettere il benessere dell'individuo o della famiglia. Tale condizione può comportare l'intervento di più servizi socio-sanitari pubblici, privati o del terzo settore.

L

URGENZA SOCIALE

Emergenza per la tutela dell'integrità psico-fisica

circostanza di grave rischio per l'incolumità psico-fisica del soggetto e/o del nucleo familiare per cui si rende necessario agire con immediatezza al fine di ripristinare condizioni di sicurezza. Le azioni poste in essere, con durata temporale definita al fine del superamento del solo stato di necessità, sono preliminari a successivi approfondimenti e interventi specifici, nonché alle necessarie attivazioni di risorse della rete dei servizi e degli interventi.

M

ADESIONE AL PROGETTO PERSONALIZZATO

Il sostegno economico è una delle forme di aiuto che compongono il progetto personalizzato. Tale progetto individua gli obiettivi da raggiungere, le azioni e gli impegni che assumono i contraenti, i tempi di realizzazione e le verifiche.

Il progetto personalizzato è sottoscritto dall'utente e dai componenti del nucleo familiare coinvolti in azioni specifiche. La non adesione ad alcuna progettualità è uno dei fattori di esclusione dall'accesso al sostegno economico. L'adesione totale o parziale al progetto determina l'attribuzione di punteggi differenziati al fine di definire la priorità di accesso ai contributi.